

Contatti:

Avv. Pierfilippo Verzaro, Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE
email: pverzaro@federcasse.bcc.it, tel. +39.06.7207.2620

Avv. Francesco Arcanà, Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE
email: arcana@federcasse.bcc.it, tel. +39.06.7207.2627

Dott. Chiara Gonzadi Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE
email: cgonzadi@federcasse.bcc.it

Dott. Rossella Sabatelli Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE
Email: rsabatelli@federcasse.bcc.it

Dott. Olimpia Blefari Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE
Email: oblefari@federcasse.bcc.it

POSITION PAPER FEDERCASSE

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

“TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI”

I. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alcuni commenti in riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia posto in consultazione pubblica che modifica alcune disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni).

Si premette un generale apprezzamento nei confronti della Banca d'Italia per aver preso in considerazione l'esigenza di semplificazione dei documenti informativi, fornendo peraltro degli utili chiarimenti sulla disciplina attuale.

Giusta premessa, si riportano di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica al testo dell'emanando provvedimento.

II. Sezione I – Disposizioni di carattere generale.

• Paragrafo 3. Definizioni

Ad avviso della scrivente la proposta di modifica della definizione di "annuncio pubblicitario" potrebbe risultare fuorviante e prestare il fianco a diverse interpretazioni e generare confusione con altre forme di comunicazione alla clientela. Stante la finalità propria dell'annuncio si chiede di specificare la finalità promozionale dello stesso e si propone di modificare la relativa definizione come segue:

*"annuncio pubblicitario", tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata che gli intermediari predispongono volontariamente per ~~rendere note~~ **pubblicizzare** le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela, salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 4;*

III. Sezione II – Pubblicità e informazione precontrattuale.

• Paragrafo 1. Premessa

Tenuto conto della esclusione del contratto di locazione di cassette di sicurezza dall'ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza, si evidenzia la necessità di fornire chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile al suddetto contratto.

• Paragrafo 3. Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui

Considerando l'opera di semplificazione operata da codesta Autorità, per tutte le tipologie di prodotto, si propone di modificare la disciplina relativa ai fogli informativi, nel senso di riportare nel Foglio Informativo le sole principali condizioni economiche. L'indicazione di tutte le condizioni economiche applicabili al rapporto è fornita, infatti, tanto in fase di informativa pre-contrattuale

(nel “contratto idoneo alla stipula”) quanto in quella contrattuale (nel “contratto del cliente”). Replicare tale informazione anche nel foglio informativo potrebbe risultare poco funzionale per il cliente, che vedrebbe un eccessivo numero di informazioni, oltre che ripetizioni che difficilmente gli consentono di distinguere le principali caratteristiche dei prodotti offerti. Così facendo si prediligerebbe la “qualità” delle informazioni in luogo della “quantità” specie in una fase, quale è quella pre-contrattuale, in cui il cliente deve avere chiare le principali voci di costo per capire quale prodotto acquistare. Ed infatti troppe informazioni, come ad oggi risultano essere presenti nei fogli informativi, equivalgono a “nessuna informazione” in quanto il cliente, prima di sottoscrivere un contratto – davanti ad un numero eccessivo di informazioni – non riesce a cogliere con facilità le informazioni essenziali per effettuare una scelta consapevole.

IV. Modifiche alla Sezione III – Contratti.

- **Paragrafo 2. Forma e conclusione dei contratti.**

Si apprezza il riferimento agli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2000%) per l’idoneità del documento a soddisfare il requisito della forma scritta.

Considerando la distinzione giuridica tra forma scritta e sottoscrizione del documento, e le diverse modalità di messa in atto sotto un profilo informatico, si chiede di specificare il seguente inciso, volto a chiarire le varie possibilità concesse dal legislatore nella scelta della firma elettronica:

*“I contratti sono redatti in forma scritta. Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge. **Il Contratto può essere sottoscritto validamente mediante l’utilizzo di una firma elettronica (1).**”*

(1) L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e le regole relative alla sottoscrizione con firma elettronica sono disciplinate dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .”

Inoltre, considerando la finalità dell’intervento sulla disciplina, ovvero di realizzare “un’ulteriore semplificazione dei documenti informativi”, si propone di eliminare il seguente inciso al paragrafo 2 della Sezione in oggetto:

*“Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante ~~apposita sottoscrizione~~ **una conferma** del cliente, ~~ulteriore rispetto alla firma del contratto~~, apposta sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario.”*

Ferma l’importanza della norma in questione, non si vede infatti, l’utilità di una firma ulteriore sul contratto, atteso che l’apposizione della stessa distinta e ulteriore rispetto alle altre firme, comporta esclusivamente un onere in più per le banche e per il cliente stesso oltre che limitare l’attenzione del cliente su altre clausole di maggiore interesse per quest’ultimo (ad esempio l’attenzione sulla sottoscrizione delle clausole ex. art. 1341 del codice civile).

- **Paragrafo 4. Conto di base**

L’art. 7 della Convenzione individua in 1.500 euro mensili la soglia del trattamento pensionistico che attribuisce il diritto alla gratuità del conto di cui all’allegato B.

Le linee interpretative fornite dall'Osservatorio costituito presso il MEF ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione¹ individuano tale soglia nell'importo di 18.000 euro annui comprensivo di tredicesima mensilità o eventuali mensilità aggiuntive.

In considerazione del fatto che la lettera della convenzione parla di importo mensile non facendo alcun cenno alla tredicesima mensilità quale ulteriore fonte di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico per il riconoscimento del diritto alla gratuità del conto di cui all'allegato B, ci si chiede quindi se "prevalgono" i 1500 mensili a cui fa riferimento la Convenzione (destinata a diventare un allegato delle nuove Istruzioni e quindi ad assurgere al rango di normativa secondaria) o i 18.000 annui previsti nelle linee interpretative del MEF.

Occorre tener presente che qualora prevalesse la seconda delle alternative poste, la soglia mensile del trattamento pensionistico che conferisce il diritto alla gratuità del conto di base di cui all'Allegato B si abbasserebbe dai 1.500 euro mensili previsti dalla Convenzione, a circa 1.384 euro mensili ($18.000/13= 1384$).

Pur consapevoli che le linee interpretative sull'applicazione del conto di base sono state elaborate in altre sedi istituzionali, il danno reputazionale e d'immagine che potrebbe derivare dalla disapplicazione di quanto previsto dalla Convenzione ci induce a ritenere opportuno una modifica del testo della medesima Convenzione prima che diventi parte integrante delle Istruzioni o, in alternativa, un ulteriore intervento dell'Osservatorio, in cui codesta Autorità è rappresentata, in cui sia definitivamente chiarita l'entità del trattamento pensionistico mensile che attribuisce il diritto alla gratuità del conto di cui all'allegato B.

Sempre in materia di Conto di base le Istruzioni poste in consultazione prevedono che continui ad applicarsi l'articolo 8, commi da 1 a 4, della Convenzione. Sul punto si rileva che l'art. 8, comma 3 della Convenzione prevede l'inserimento dell'ISC nei Fogli informativi e nei Documenti di sintesi mentre il testo proposto delle nuove Istruzioni limita l'inserimento dell'ISC per i conti correnti offerti ai consumatori nel foglio informativo e nell'estratto conto.

Dato che il conto di base è un conto che si rivolge comunque ai consumatori si ritiene opportuno allineare la relativa disciplina di trasparenza a quanto previsto per i conti correnti destinati ai consumatori dal paragrafo 8.1 della sezione III.

V. Modifiche alla Sezione IV – Comunicazioni alla clientela.

- **Paragrafo 1. Premessa.**

Pur condividendo l'esigenza di una maggiore informazione per la clientela nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, si ritiene che l'adempimento richiesto e i tempi per la sua realizzazione siano eccessivamente onerosi da attuare. Si rammenta che l'art. 58 - e le relative Istruzioni di Vigilanza – prevedono già stringenti forme di pubblicità per le operazioni oltre che un controllo dell'autorità in determinate circostanze. Peraltro, tali operazioni, spesso sono complesse e necessitano di tempi e di adempimenti prestabiliti e disciplinati compiutamente dalle Istruzioni di Vigilanza e dallo stesso Codice Civile. Si propone pertanto, di limitare la portata

¹ http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/conti_di_base.html

dell'inciso proposto, atteso che le banche garantiscono sempre l'attuazione di tali operazioni senza soluzione di continuità e che il cliente, laddove insorgessero problematiche di natura tecnica per errori delle banche coinvolte, avrebbe sempre a sua disposizione gli ordinari rimedi concessi dal nostro ordinamento per l'eventuale risarcimento del danno subito.

*“In caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del T.U., **laddove possibile prima della realizzazione dell'operazione**, il cessionario comunica ~~con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima,~~ ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (1).”*

- **Paragrafo 3.1 Disposizioni di carattere generale.**

Si apprezza la semplificazione operata relativa all'invio del Documento di Sintesi. Si suggerisce, per meri fini di chiarimento la seguente integrazione:

*“Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che, **alternativamente**:*

- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello;

*- il cliente che ~~abbia~~ **usufruisce di servizi di home banking (internet banking e/o mobile banking)** ~~scelto il regime di comunicazioni telematiche~~ possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario.”*

Ci preme sottolineare come si apprezzi l'integrazione relativa alla Posta Elettronica Certificata; a tal fine, in un'ottica di semplificazione, si potrebbe aggiungere anche il seguente periodo:

*“L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. **Analoga disposizione vale laddove il cliente, pur non obbligato per legge, si sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata.**”*

VI. Modifiche alla Sezione VI – Servizi di pagamento.

- **Paragrafo 3.2. Modalità con cui le informazioni sono fornite.**

Ad avviso della scrivente, in un'ottica di semplificazione delle informazione e di evoluzione dei sistemi di comunicazione, andrebbe privilegiato l'utilizzo, per quei soggetti che se ne avvalgono, dello strumento informatico. Si propone, a tal fine, la seguente modifica:

“I documenti previsti nella presente possono essere “messi a disposizione” o “consegnati” in forma cartacea o ~~—se la relazione con il cliente ha luogo attraverso tecniche di comunicazione a distanza~~

– anche attraverso altro supporto durevole **tramite il sito web dell’intermediario, tramite i servizi di home banking (internet banking e/o mobile banking) o altri strumenti di comunicazione telematica”**.

VII. Modifiche alla Sezione VII – Credito ai consumatori.

- **Paragrafo 4.2.4. Tasso annuo effettivo globale.**

In relazione all’ultima parte del paragrafo 4.2.4. , riferita agli oneri da includere nel costo totale del credito, si apprezza l’intervento di coordinamento con la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti di cui all’articolo 117-bis TUB e al d.m. del 30 giugno 2012, n. 644 e la specificazione che in caso di aperture di credito in conto corrente tra gli oneri da includere nel TAEG vadano ricompresi i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito.

Sul punto, al fine di specificare con maggiore chiarezza i rapporti tra le disposizioni di trasparenza in materia di TAEG e la disciplina di cui all’art. 117-bis TUB e del d.m. del 30 giugno 2012, n. 644, si propone di modificare la nota 1) in questo modo:

*“qualora il conto sia a servizio esclusivo dell’apertura di credito, non possono essere applicate commissioni ulteriori rispetto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, **nella quale, tuttavia, in base all’articolo 3, comma 2, n. i) del d.m. 30 giugno 2012, n. 644, non rientrano le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento”***

VIII. Conclusioni.

Stante quanto sopra evidenziato e nell’ottica di consentire alle banche un adeguamento graduale alle modifiche alla disciplina, si chiede altresì a Codesta spettabile Autorità la concessione di un periodo transitorio congruo per l’entrata in vigore del provvedimento.